



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Torino, 29-11-2022
Prot. n. 5402

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 9 comma 6 e comma 7 del CCNI AFAM 2021/2024;
ATTESI i criteri generali stabiliti dalla contrattazione decentrata del 05/06/2013;
SENTITO il parere del Consiglio Accademico;
VISTA la delibera n° 98 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2013;
VISTA la delibera n° 195 del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2015 di modifica dell'art. 7 del presente regolamento (Compensi del personale partecipante) nella parte relativa agli importi orari delle attività svolte;
VISTA la delibera n° 1059 del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2022 di modifica dell'art. 5 del presente regolamento (Modalità di svolgimento della prestazione);

DECRETA

L'adozione da parte dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino del seguente regolamento delle

ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Art. 1 Oggetto e definizione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell'Accademia, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esso opera.

Art. 2 Qualificazione delle attività

La qualificazione di una determinata attività come "prestazione svolta per conto di terzi" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, il carattere sinallagmatico del contratto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di attività

A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'Art. 1 si distinguono in modo esclusivo in:

ricerca e sviluppo: attività, anche di natura complessa, le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo in campo artistico a livello teorico e/o pratico;

didattica non istituzionale: attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di workshop, seminari, conferenze effettuati su richiesta e/o in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati che non siano previsti dagli ordinamenti didattici;

consulenza: attività di consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi;

progettazione: attività di progettazione di qualsiasi tipo; tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali al committente secondo le specialità professionali presenti in Accademia;

attività strumentale: prestazioni consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e risorse dell'Accademia;

servizio: ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi.

L'approvazione dell'ambito della didattica dei vari progetti è di competenza del Consiglio Accademico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 4 Soggetti che possono svolgere attività in conto terzi

Possono svolgere attività in conto terzi, compatibilmente con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell'Accademia Albertina, purché siano in possesso dei requisiti tecnico – professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.

Il responsabile dell'attività sarà individuato tra il personale Docente e/o Tecnico Amministrativo con competenza tecnico-gestionale e amministrativa.

Il Direttore Didattico e il Direttore Amministrativo vigilano per garantire equa opportunità di partecipazione a tutto il personale.

Art. 5 Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni rese dal personale docente e tecnico amministrativo dovranno essere svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro; esse dovranno quindi risultare dal sistema automatico di rilevazione delle presenze.

Art. 6 Determinazione del corrispettivo

Fermo restando che il corrispettivo dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione, come criterio generale il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell'attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo, pertanto, aumenterà in ragione dell'esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti dal committente.

In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle parti.

Nella determinazione del finanziamento da richiedere, quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento, deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi quali (a titolo indicativo):

- Compensi al personale che partecipa all'effettuazione della prestazione commissionata;
- Spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;
- Spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
- Costi per l'acquisto di materiali di consumo e servizi;
- Spese di viaggio e missione del personale impegnato nelle attività;
- Spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o leasing di locali, attrezzature e servizi esterni all'Accademia;
- Spese per uso locali (spese energetiche, pulizie, sorveglianza, sicurezza, canoni di locazione);
- Finanziamento aggiuntivo per l'utilizzo del logo dell'Accademia;
- Eventuali altri costi ivi compresi oneri previsti dalla legge.

Il corrispettivo dovrà coprire inoltre la quota di prelievo a favore del bilancio dell'Accademia in misura non inferiore al 10% del finanziamento al netto di IVA da destinare al bilancio dell'Accademia.

La quota di prelievo è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivedibile a cadenza annuale.

Art. 7 Compensi del personale partecipante

Non si possono erogare tali compensi fino a quando non sia stata completata, rendicontata e relazionata per iscritto l'attività oggetto del progetto.

Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente regolamento, si dovrà tener conto della qualifica e delle conoscenze professionali del personale, dell'impegno dedicato, del livello di responsabilità.

Le attività previste dal presente atto sono così remunerate al lordo dipendente:



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Personale Docente: importo orario aggiuntivo € 67,82 fino ad un importo annuo massimo di € 9.000,00;
Personale EP2: importo orario € 60,00 (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 9.000,00;
Personale EP1: importo orario € 50,00 (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 7.500,00;
Personale Area 2: importo orario € 38,00 (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 6.000,00;
Personale Area 1: importo orario € 25,00 (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 4.500,00.
I compensi del personale coinvolto nelle attività in conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.
La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico dell'Accademia.
La contrattazione decentrata approva l'ammissibilità dei compensi del personale docente e T.A. coinvolto nel progetto.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

Art. 9 Norme finali e transitorie

La materia di cui al presente regolamento rientra nelle verifiche previste dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Collegio dei Revisori dei Conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale dell'Accademia.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e viene emanato con Decreto del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell'attività in conto terzi si applica la normativa vigente.

Torino, 29/11/2022
Prot. n° 5402

Il Presidente
Dott.ssa Paola Gribaudo